

PRIME ITA MILAN T SRL

PROCEDURA NEGOZIATA

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito della disciplina derogatoria introdotta dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, come emendato dal decreto legge n. 77/2021, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di concessione da realizzarsi in via della Chiusa, via Fernanda Wittgens, via Cardinal Caprara, piazza Vetra, piazza Salvatore Quasimodo, nel comune di Milano (MI), in forza di Convenzione Urbanistica stipulata con il Comune di Milano del 31 luglio 2019, Rep. n. 69.009, Racc. n. 13.992

Codice NUTS: ITC45

CIG. 8238574E53

Stazione Appaltante: PRIME ITA MILAN T S.R.L. - Corso di Porta Romana, n. 68 – 20122 Milano

PEC: primemilan-gare@legalmail.it

PRIME ITA MILAN T S.r.l., in forza della Convenzione Urbanistica stipulata il 31 luglio 2019, Rep. n. 69.009, Racc. n. 13.992, Notaio Renato Giacosa, Milano, procede all'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri di concessione da realizzarsi in Via della Chiusa e aree adiacenti.

All'esito di procedura aperta andata deserta, con determina a contrarre del 07/07/2021, PRIME ITA MILAN T S.r.l. ha deliberato di affidare la realizzazione delle opere di cui alla presente gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in conformità all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come emendato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (nel prosieguo anche il "**Codice**").

Il soggetto incaricato dello svolgimento delle funzioni di **Responsabile del procedimento** per la fase di affidamento e per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Michele D'Alessandro.

1 . STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione ufficiale: PRIME ITA MILAN T S.R.L. (nel prosieguo anche “**PRIME**”)

Indirizzo postale: 20122

Paese: Italia

Numero di telefono: 02 5844201

Numero di fax: 02 58442070

Incaricato delle funzioni di R.U.P.: ing. Michele D'Alessandro

Punti di contatto: sede della Stazione Appaltante PRIME ITA MILAN T S.R.L. - Corso di Porta Romana, n. 68 – 20122 Milano

PEC: primemilan-gare@legalmail.it

Persona di contatto: Francesco Rovere, tel +39 02 584 42 01 - francesco.rovere@axa-im.com

Indirizzo internet principale di gara: <https://gare.vetrabuilding.com>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i Punti di contatto sopra indicati.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito;
2. Disciplinare di Gara e relativa modulistica, segnatamente:
 - Mod 1 Domanda partecipazione;
 - Mod 2 Dichiarazioni integrative;
 - Mod 3 Offerta economica;
 - Mod 4 Dichiarazioni di avvalimento
 - Mod 5 DGUE.
3. Progetto esecutivo in variante validato, comprensivo di tutti gli elaborati progettuali;
6. Schema di contratto;
7. Capitolato Speciale d'Appalto;
8. Convenzione Urbanistica sottoscritta il 31 luglio 2019, da PRIME e dal Comune di Milano, a rogito del Notaio Renato Giacosa di Milano (repertorio n. 69.009 e raccolta n. 13.992), trascritta in Milano il 9 agosto 2019 (registro generale n. 64.418 e registro particolare n. 44.019).

I Mod. 1, 2, 4 e 5 compilati vanno posti all'interno della busta A) “documentazione amministrativa”.

Prime si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sul profilo del committente (sito internet <https://gare.vetrabuilding.com>) attraverso il quale si intendono rese note a tutti gli operatori invitati; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di

scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://gare.vetrabuilding.com>

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare - tramite PEC - all'indirizzo primemilan-gare@legalmail.it, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (quindi entro il **2/09/2021**), dal momento che il termine per la consegna delle offerte è stabilito al **10/09/2021**. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, (quindi entro il **7/09/2021**), dal momento che il termine per la consegna delle offerte è stabilito al **10/09/2021**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.vetrabuilding.com/it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC primemilan-gare@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con progetto esecutivo unico. La scelta di procedere con l'indizione di una procedura negoziata con lotto unico deriva dalla primaria volontà di massimo coordinamento delle lavorazioni e realizzazioni, in stretta relazione funzionale e progettuale tra loro. In particolare, un unico lotto per le opere primarie (complementari) e secondarie consente maggiore omogeneità nelle opere che saranno realizzate con riferimento specifico alla selezione delle specie vegetali e dei materiali e finiture. Il lotto unico consente inoltre un migliore coordinamento dell'impresa per i diversi interventi e un ottimale coordinamento delle tempistiche per rendere le aree - che costituiscono un sistema continuo e connesso di spazi - fruibili in modo coerente e coordinato.

3.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara

L'importo complessivo dei lavori a base di gara è di **€ 1.351.467,41 (oltre IVA)**, di cui **€ 1.317.486,23** soggetti a ribasso d'asta ed **€ 33.981,18** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

COMUNE DI MILANO			
EDIFICIO VIA DELLA CHIUSA 2			
PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A	LAVORI A BASE D'APPALTO		
	Lavorazioni	Importo delle opere	Note
A.1 - Opere di urbanizzazione primaria			
	1. Illuminazione pubblica - opere civili	€ 9.568,61	
	2. Illuminazione pubblica - opere impiantistiche	€ 11.214,91	
	3. Opere stradali	€ 1.063.205,71	
	4. Segnaletica	€ 8.039,49	
	5. Acquedotto - opere civili	€ 71.665,36	
	6. Polifora	€ 20.073,32	
	7. Drenaggi	€ 24.816,83	
Subtotale lavorazioni A.1		€ 1.208.584,23	
A.2 - Opere di urbanizzazione secondaria			
	8. Opere a verde	€ 32.006,04	
	9. Irrigazione	€ 32.824,97	
	10. Arredi	€ 44.070,99	
Subtotale lavorazioni A.2		€ 108.902,00	
TOTALE PARZIALE QUADRO ECONOMICO (A.1+A.2)		€ 1.317.486,23	
A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			
	- Oneri sicurezza	€ 24.181,18	
	- Oneri sicurezza integrativi per misure anti contagio Covid-19	€ 9.800,00	
A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 33.981,18	n.1
TOTALE QUADRO ECONOMICO A (A.1+A.2+A.3)		€ 1.351.467,41	

3.2 Classificazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (nel seguito il “**Regolamento**”) l'intervento è costituito dalle seguenti categorie generali (OG) e/o specializzate (OS):

Categ.	Categoria di opere generali e speciali	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di categoria
OG 3	Strade	1.083.279,03	III bis	82,22 %	Generale Prevalente
OG 6	Acque	96.482,19	I	7,32 %	Generale Scorporabile
OG 10	Illuminazione	20.783,52	I	1,58 %	Generale Scorporabile
OS 10	Segnaletica	8.039,49	I	0,61 %	Speciale Scorporabile
OS 24	Verde e arredo urbano	108.902,00	I	8,27 %	Speciale Scorporabile

3.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto)

Il corrispettivo viene determinato “a corpo” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali, ivi incluse la variante intervenuta e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, **a pena di inammissibilità**, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali e la variante posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

L'appalto è finanziato con risorse proprie a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

4. TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E OPZIONI

4.1 Tempi di esecuzione e penali

Per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni **319 (trecentodiciannove)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le penali sono indicate nello Schema di contratto.

4.2 Condizioni di carattere economico dell'appalto

Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici invitati di cui all'art. 45, co. 2 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara:

- gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- gli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- gli operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

Si precisa che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti). Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente procedura.

7.1 Requisiti di idoneità (professionale)

(Per le Società) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività attinenti e coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Da compilare il **mod. 5 DGUE**.

7.2 Qualificazione per eseguire lavori pubblici

La qualificazione degli operatori economici (imprese singole o riunite) è richiesta come da Codice e da Regolamento (nelle parti ancora vigenti alla data di invio della Lettera di invito della presente procedura).

I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta, devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e precisamente:

- possesso della qualificazione SOA per costruzione, in corso di validità, per le categorie di lavorazioni (tutte a qualificazione obbligatoria) e relative classifiche di seguito indicate:
 - OG3 "Strade", classifica III bis
 - OS24 "Verde e arredo urbano", classifica I
 - OG6 "Acque", classifica I
 - OG10 "Illuminazione", classifica I
 - OS10 "Segnaletica", classifica I

Il soggetto "cooptato" ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Regolamento, pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti interamente dal soggetto "cooptante" (impresa singola o riunione temporanea di imprese), è comunque assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una qualunque impresa riunita e pone dunque in essere tutti gli adempimenti previsti dalla documentazione di gara a carico di quest'ultima (sottoscrizione della offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc.).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice - consultazione del Casellario delle imprese gestito da ANAC.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; i lavori scorporabili possono essere assunti da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett.

a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, oltre all'adeguata attestazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett.

a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico invitato, singolo o consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (imprese ausiliarie).

Ai fini dell'avvalimento il concorrente allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 89, comma 1, del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). L'avvalimento non può riferirsi agli elementi dell'offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento etc.). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Gli ausiliari indicati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (Mod 5) e le dichiarazioni di cui al Mod. 6.

9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice, il subappalto è ammesso nei limiti della quota del 50%.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori o le parti di opere e i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare (mod. 5 DGUE) o concedere in cottimo secondo le modalità di cui all'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- il contraente provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- il contraente presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea).

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto.

Fermo quanto stabilito dall'art. 105, comma 13, del Codice, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori è necessaria la trasmissione del DURC dell'affidatario e dei subappaltatori.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le previsioni dell'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021.

10 GARANZIA PROVVISORIA, IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% dell'importo a base di gara relativo ai lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, e precisamente di importo non inferiore ad **€ 13.514,00 (tredicimilacinquecentoquattordici/00)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.L. n. 76/2020, si precisa che la richiesta di garanzia provvisoria si giustifica in considerazione della specificità della procedura in esame, finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche fruibili dalla collettività, della conseguente essenzialità degli interventi oggetto della procedura, nonché della esigenza della Stazione Appaltante di conseguire un impegno del concorrente alla sottoscrizione del contratto e al conseguente completamento degli interventi anche ai fini del loro coordinamento con il progetto di riqualificazione dell'immobile in corso acquisito da Prime.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione, in caso di ATI orizzontale; in caso di ATI verticale, la riduzione è ammessa pro quota per le singole imprese che siano in possesso della suddetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o da tutte le consorziate designate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La garanzia definitiva che l'aggiudicatario dovrà prestare, il cui importo sarà definito secondo le modalità stabilite dall'art. 103, comma 1 del Codice, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'articolo 12 dello Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare.

La polizza dovrà essere emessa da primario istituto di credito con durata fino alla data di adozione del certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori dovrà stipulare e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, una polizza assicurativa (CAR) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo del contratto.

La predetta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale per evento è pari ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro nonché assicurare per gli infortuni dei propri dipendenti e o eventuali collaboratori non dipendenti (RCO) con un massimale per evento non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00). La polizza assicurativa deve, altresì, tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Inoltre l'appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa emessa da primaria compagnia di assicurazione, che tenga indenne la Stazione Appaltante e il Comune di Milano, nel caso in cui l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, ovvero possa presentare evidente pericolo di rovina o gravi difetti, con un massimale pari almeno al 20% (venti per cento) del valore delle Opere di Urbanizzazione senza ribasso d'asta (*"Polizza Decennale Postuma"*), comprensiva anche della polizza per responsabilità civile verso terzi della stessa durata. Si consideri comunque che tutte le polizze che l'Appaltatore è tenuto a stipulare sono dettagliatamente indicate nello Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare, cui si rimanda.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori NON è obbligatorio.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori concorrenti sono tenuti al versamento del contributo dovuto all'ANAC, secondo le disposizioni della Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 recante attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità.

Per eseguire il versamento è necessario iscriversi on line al Servizio Riscossione Tributi raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it > Servizi > Servizi online > Servizio Riscossione Contributi).

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta);
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Si rammenta che il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, cc. 65 e 67 della L. 266/2005. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è effettuato dall'impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice il versamento è effettuato dal consorzio.

13 TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Modalità per la presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la sede della Stazione Appaltante: **PRIME ITA MILAN T S.R.L. Corso di Porta Romana, n. 68 – 20122 Milano.**

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 10/09/2020**, esclusivamente all'indirizzo predetto in una busta sigillata, e deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o la partita iva, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e con apposto l'indicazione del mittente, del destinatario e riportare la dicitura: **“GARA D'APPALTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DELLA CHIUSA MILANO CIG 8238574E53 – All'attenzione del RUP ing. Michele D'Alessandro – NON APRIRE”.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno **due buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole

buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://gare.vetrabuilding.com>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene i Mod. 1, 2 e 4 nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione (Mod. 1)

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo il modello allegato (Mod.1) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, a conferma di quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila (il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE deve essere allegato in originale o copia conforme);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (occorre specificare se il raggruppamento è di tipo orizzontale, verticale o misto. La domanda dovrà contenere l'impegno sottoscritto da tutti che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa capogruppo/mandataria);
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 Dichiarazioni integrative (Mod. 2)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando il Modello 2 messo a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

3. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

4. dichiara:

- di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori e di essere pienamente edotto - per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo - e di avere tenuto conto, nella

determinazione dell'Offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali e ferroviarie in esercizio, dei sovraservizi e sottoservizi attentamente indagati prima di redigere l'Offerta e, altresì, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto, che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei prezzi;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilità sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;

- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica e geologica di tutte le aree interessate dai lavori e di averne tenuto conto nella redazione dell'Offerta;

- che, in nessun caso, (i) le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, dei servizi, delle aree di deposito, (ii) la conformazione e la natura dei terreni e del sottosuolo, (iii) le interferenze, nonché (iv) la possibilità di eseguire parte dei lavori anche in presenza di strade aperte al pubblico transito, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;

5. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

6. attesta di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il titolare del trattamento di tali dati è PRIME ITA MILAN T S.R.L.

Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo dell'offerta di conoscere e accettare quanto previsto dalla suddetta normativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

8. rende tutte le altre dichiarazioni di cui al **Mod. 2**.

15.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Documentazione comprovante l'effettuazione del **versamento a titolo di contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di Euro 140,00**, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 12;
2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Nell'ipotesi di omessa produzione dell'AVCpass, il concorrente verrà invitato dalla stazione appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere acquisito il PASSOE dell'impresa ausiliaria (art. 2, comma 3, lett. c) della sopra citata delibera). Nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima). In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il PASSOE dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo;
3. documento attestante **la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
4. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. Dichiarazione White List, da compilare a cura di tutti i soggetti che assumono le prestazioni indicate dall'art. 1, co. 53, L. 190/2012
6. **Visura o certificazione Camerale**
7. copia conforme delle **Attestazioni SOA**
8. **DGUE (Mod. 5)**

15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto, da rendere preferibilmente con il Mod. 1, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavori/servizi, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

15.6 Schema di contratto sottoscritto in ogni pagina per accettazione (in caso di RTI costituendo la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna delle imprese del RTI costituendo).

15.7 Capitolato speciale d'appalto sottoscritto in ogni pagina per accettazione (in caso di RTI costituendo la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna delle imprese del RTI costituendo).

15.8 Eventuale attestazione di iscrizione nell'Elenco **White List** della competente Prefettura

16 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **Modello 3** allegato al presente disciplinare e contenente:

- a) l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto (oltre agli oneri di sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso d'asta), in ribasso rispetto a quello posto a base di gara, nonché l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara; sia gli importi che il ribasso, dovranno essere espressi in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta.
- b) L'Offerta Economica dovrà, inoltre, specificare i costi generali aziendali stimati relativi alla salute ed alla sicurezza di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del codice;
- d) dichiarazione di avere controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali, inclusa la variante, e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione del contratto secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Alla Dichiarazione di Offerta Economica dovranno essere allegato, a pena di inammissibilità:

- dichiarazione che il prezzo complessivo, così come risultante dal ribasso offerto, è pienamente remunerativo.

Il concorrente rimane obbligato – ove risultasse aggiudicatario – a conseguire le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere senza che ciò possa comportare una proroga dei tempi contrattuali offerti, ovvero maggiori oneri per la Stazione appaltante.

L'appalto è di tipo “a corpo”.

I prezzi unitari contrattuali saranno utilizzati per la definizione delle eventuali varianti che dovessero concretizzarsi nel corso di esecuzione delle opere. Qualora la variante richiedesse opere non contemplate nell'elenco prezzi di cui al precedente punto 2, la percentuale di ribasso offerta in sede di gara sarà applicata ai prezzi unitari desunti dal Prezzario della Regione Lombardia utilizzato in sede di stima dei lavori allegato al progetto esecutivo

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

Si precisa che in caso di discordanza:

- tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere;
- tra il prezzo offerto ed il ribasso percentuale, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere. Il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta in calce:

- (i) nel caso di concorrente singolo, dal titolare dell'Impresa Concorrente o dal suo legale rappresentante o da un procuratore speciale;
- (ii) nel caso di RTI costituiti, dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore speciale dell'impresa mandataria;
- (iii) nel caso di RTI costituendi, congiuntamente, dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore speciale di ciascuna impresa che farà parte del RTI;
- (iv) nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, dal legale rappresentante del consorzio o da un procuratore speciale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

I modelli di offerta devono essere timbrati e sottoscritti in originale dal legale rappresentante di ciascun concorrente, accompagnati da una copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In conformità all'art. 1, c. 3 del D.L. 76/2020, l'appalto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c. 4, del Codice.

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Per la procedura di aggiudicazione si rinvia al paragrafo 19.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte avrà luogo il giorno **10/09/2021 alle ore 15,00** presso **l'Auditorium di via Monte Rosa 91 a Milano**. Potrà essere individuato un luogo diverso, del quale sarà data comunicazione per tempo ai concorrenti tramite PEC.

A causa del persistere dell'emergenza sanitaria, potrà partecipare un solo soggetto per impresa che dovrà essere il legale rappresentante/procuratore o altra persona munita di specifica delega.

Pertanto, tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP con l'assistenza della propria struttura legale procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP con il supporto della propria struttura legale procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: i plichi saranno tenuti in cassaforte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Successivamente, in seduta pubblica, il RUP quale soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara e, al ricorrere delle condizioni, qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2-bis del Codice, il RUP procede alla verifica di anomalia secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, si procederà a comunicare ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Luogo e data delle sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sito informatico/PEC almeno due giorni prima della data fissata.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti dell'art. 97, comma 2 bis, 2-ter, 3-bis del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, con **l'esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n.76/20, convertito nella Legge n.120/2020.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, redigerà la graduatoria finale e formulerà la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e/o richiedendo agli Uffici competenti la seguente documentazione probatoria:

per i requisiti di ordine generale e professionali:

- certificato del Casellario Giudiziale e del Casellario dei carichi pendenti di cui all'art. 21 del DPR n. 313/2002, riferito ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni in fase di gara;
- certificato della competente Cancelleria del Tribunale attestante che il concorrente non si trova, né si è trovato nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e/o in qualsiasi altra situazione equivalente e che nei confronti del medesimo concorrente non siano in corso delle procedure di cui prima;
- certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- annotazioni riservate sugli operatori economici risultanti dal casellario dell'ANAC (ex AVCP);
- Certificato, rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, attestante che il concorrente è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 (disabili);
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla competente CCIAA (requisito di idoneità professionale);

per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi:

- attestazioni SOA acquisita tramite il sito internet dell'ANAC.

Nel caso di aggiudicazione a imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta copia dello Statuto del Consorzio contenente l'indicazione delle imprese consorziate e la certificazione CCIAA dovrà essere riferita anche al Consorzio costituito.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Resta inteso che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione a favore del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad aggiudicazione definitiva divenuta efficace la stazione appaltante richiederà la seguente documentazione all'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto d'appalto:

- 1) garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui al Contratto;
- 2) polizza assicurativa di cui al punto 10 del presente disciplinare;
- 3) dichiarazione ex art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, resa concordemente con il Responsabile del Procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- 4) dichiarazioni di cui alla L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) i Piani di Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (POS, etc.);
- 6) autocertificazioni antimafia ex art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 rese da tutti i soggetti obbligati

Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:

- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario sarà disposta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria. Anche in questo caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto sopra previsto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (Comunicazione o Informazione antimafia), fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Le verifiche antimafia verranno effettuate anche in capo ai soggetti ausiliari in caso di avalimento (art. 89 comma 5 del Codice).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 6 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice - salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario - sempre che quest'ultimo abbia adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici alla stipula del contratto ivi inclusi quelli relativi alla stipula delle polizze.

La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori/servizi. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano.

I ricorsi avverso gli atti della presente procedura possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro i termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia, per l'adempimento degli obblighi e delle attività connessi allo svolgimento della procedura stessa.

Il titolare del trattamento di tali dati è PRIME ITA MILAN T S.R.L. e può essere contattato al seguente indirizzo email: francesco.rovere@axa-im.com.

Il testo completo di informativa relativa al trattamento dei dati personali è pubblicato sul sito web <https://gare.vetrabuilding.com>

Tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo dell'offerta, di aver preso visione del contenuto della suddetta informativa.

24 ALTRE INFORMAZIONI

1. Prime si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare la presente gara in qualunque momento o di non procedere alla successiva aggiudicazione, senza che gli operatori economici concorrenti abbiano da ciò nulla a pretendere. La partecipazione alla gara costituisce accettazione della presente clausola da parte del concorrente.
2. Prime si riserva la facoltà di recedere dal contratto d'appalto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento;

3. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del Codice. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo;
4. il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità previste dallo Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità;
5. i documenti presentati non verranno restituiti;
6. non è stato pubblicato avviso di pre-informazione;
7. nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto d'appalto con l'originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta non anomala, escluso l'originario aggiudicatario;
8. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
9. in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo quelli resi disponibili secondo il seguente ordine: Lettera di Invito - Disciplinare — Schema di Contratto - Capitolato - Modelli;
10. data di invio della Lettera di invito: entro 06/08/2021;
11. progetto esecutivo a base di gara validato ai sensi dell'articolo 26 del Codice con provvedimento Prot. n. RIF RU03 del 30 giugno 2021;
12. per quanto non previsto nella Lettera di invito, nel presente disciplinare e nella documentazione di gara tutta, si fa rinvio alla normativa vigente.

Milano, li 6/08/2021.

Il soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento
ing. Michele D'Alessandro

